

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1972

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate trattenuti in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella passata legislatura numerosi sono stati i disegni di legge intesi a definire in modo globale la situazione degli ufficiali e dei sottufficiali trattenuti in servizio. L'esame di tali disegni di legge, iniziato dalla Commissione difesa della Camera, non è stato tuttavia concluso, a causa dell'anticipato termine della passata legislatura. Fin dalla ripresa dell'attività parlamentare molteplici disegni di legge sono stati ripresentati per attribuire una giusta e sollecita soluzione al problema, il che lascia chiaramente intendere quanto esso sia pressante per le delicate implicazioni sociali che ne costituiscono il presupposto. Essi riguardano una benemerita categoria di personale militare che rende allo Stato preziosi servizi e che da vari anni attende una definitiva soluzione dei suoi problemi. Infatti le norme che attualmente regolano lo stato, l'avanzamento ed il trattamento previdenziale degli ufficiali e dei sottufficiali trattenuti in servizio sono o incomplete o difformi, tanto da creare ingiustificate differenziazioni di trattamento.

Con legge 28 marzo 1968, n. 371, modificata dalla legge 11 maggio 1970, n. 289, si è fatto qualcosa nell'intento di disciplinare organicamente la materia relativa al trattamento degli ufficiali. Tali leggi, infatti, in piena rispondenza con le esigenze delle Forze armate, da un lato hanno consentito un sicuro rapporto di servizio a tempo determinato (ferma quinquennale) agli ufficiali che, a mezzo di concorso, intendono restare alle armi al termine della ferma di leva, mentre dall'altro hanno permesso agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che, alla data del 31 dicembre 1968, avevano già maturato quattro anni, sei mesi ed un giorno di servizio (oltre a quello di leva) di permanervi fino al raggiungimento del minimo della pensione.

La normativa contenuta in dette leggi ha avuto l'indiscutibile merito di affrontare il problema e di avviarlo a soluzione, ma essa nel tempo si è dimostrata carente perchè non ha tenuto conto sia della precaria situazione in cui vengono a trovarsi, ancora in giovane età e con carichi familiari, gli uffi-

ciali che raggiungono i prescritti limiti di servizio (termine della ferma quinquennale ovvero minimo della pensione), sia delle esigenze delle Forze armate di utilizzarli ulteriormente per sopperire con il loro impiego, esplicitato con notevole capacità professionale, alle vistose deficienze esistenti nei ruoli dei parigrado in servizio permanente.

Nessuna disposizione, inoltre, è stata finora emanata per i sottufficiali trattenuti in servizio, per i quali, d'altra parte, sono anche del tutto carenti e diverse tra Forza armata e Forza armata le norme che disciplinano l'avanzamento. La situazione di tali sottufficiali è quindi ancor più grave di quella nella quale versano gli ufficiali nelle stesse condizioni, per cui un provvedimento nei loro riguardi si impone come un atto di giustizia non più procrastinabile.

Ai fini anzidetti è quindi inteso l'unito disegno di legge, che nel suo contesto è volto a disciplinare organicamente la materia relativa alla tutela del rapporto di servizio degli ufficiali e dei sottufficiali trattenuti, al loro avanzamento e trattamento previdenziale, tenendo conto del loro particolare stato e della necessità che taluni riconoscimenti giuridici si pongano in giusto equilibrio rispetto a quanto previsto per il personale in servizio permanente.

Il disegno di legge in sintesi prevede:

all'articolo 1, la possibilità per gli ufficiali di complemento, che abbiano ultimato la ferma quinquennale a premio prevista dall'articolo 1 della suddetta legge n. 371 del 1968, di permanere in servizio a domanda fino al raggiungimento dei limiti di età per il passaggio nella riserva di complemento, quali risultano stabiliti dalla tabella n. 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali;

all'articolo 2, la stessa possibilità, in via transitoria, per gli ufficiali che comunque alla data di entrata in vigore della legge abbiano prestato quattro anni, sei mesi ed un giorno di servizio oltre quello di leva.

Per gli ufficiali ammessi al trattenimento in base all'articolo in esame, che siano tra-

sferiti nella riserva di complemento per età prima di maturare il diritto a pensione, è prevista, secondo un criterio già sancito nella legge 28 marzo 1968, n. 371, la prosecuzione del servizio fino alla maturazione di tale diritto ma, comunque, non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto;

all'articolo 3, l'estensione, per motivi di giusta perequazione, del mantenimento in servizio fino ai limiti di età per il passaggio nella riserva di complemento a favore degli ufficiali che, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, sono trattenuti in servizio fino al raggiungimento del periodo minimo per conseguire il diritto a pensione. È inoltre prevista la possibilità del conferimento di una sola promozione agli ufficiali che si trovino nella riserva di complemento o che vi siano trasferiti, sempre che non l'abbiano già ottenuta in base all'articolo 6 della legge n. 371 del 1968;

all'articolo 4, la conferma delle norme in vigore relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali trattenuti perchè residenti in zone considerate inaccessibili e dei cappellani militari;

all'articolo 5, la determinazione, mediante la legge di bilancio, del numero massimo degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 da ammettere al trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei limiti indicati negli articoli stessi, con specifica indicazione di detto numero per gli anni 1972 e 1973;

all'articolo 6, il collocamento in congedo assoluto o nella riserva di complemento degli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato. Ovviamente, gli ufficiali collocati nella riserva di complemento, qualora non abbiano ancora maturato il diritto a pensione, possono essere trattenuti in servizio a domanda fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto. Ciò in analogia a quanto previsto per gli ufficiali che già

si trovano nella riserva di complemento per età;

all'articolo 7, l'obbligo imposto agli ufficiali che, durante la ferma quinquennale o il periodo di richiamo o di trattenimento, frequentino con successo particolari corsi di specializzazione di non chiedere l'anticipato collocamento in congedo prima che sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi. La norma ha lo scopo di consentire all'Amministrazione, che ha sopportato notevoli spese per l'espletamento dei corsi, di poter utilizzare per un congruo periodo di tempo gli ufficiali specializzati;

all'articolo 8, l'esonero dal servizio degli ufficiali richiamati o trattenuti per motivi disciplinari o per scarso rendimento;

all'articolo 9, il riconoscimento ai fini pensionistici del servizio reso, anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, dagli ufficiali richiamati o trattenuti in base ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4;

all'articolo 10, la corresponsione di un premio di lire 100 mila, per ogni semestre di servizio effettivo prestato, agli ufficiali di complemento congedati prima del conseguimento del diritto a pensione per inabilità permanente o a domanda. È prevista la corresponsione di tale premio agli eredi degli ufficiali deceduti. Lo stesso articolo prevede l'applicazione, nei riguardi degli ufficiali congedati senza diritto a pensione o a favore degli aventi causa degli ufficiali deceduti, della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, concernente la costituzione della posizione assicurativa;

all'articolo 11, la modifica degli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, al fine di subordinare l'avanzamento degli ufficiali di complemento a quello degli ufficiali di pari grado ed anzianità in servizio permanente effettivo dei corrispondenti ruoli normali e speciali. La norma si rende necessaria in quanto, condizionando le attuali disposizioni l'avanzamento degli

ufficiali di complemento soltanto a quello dei pari grado dei ruoli normali, può accadere, specie nei gradi inferiori, che ufficiali di complemento conseguano l'avanzamento al grado superiore prima dei pari grado vincitori dei concorsi per la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente. In analogia a quanto già previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, per gli ufficiali in servizio permanente, la nuova formulazione degli articoli 114 e 115 consente, inoltre, agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio ed iscritti in quadro, ma non promovibili per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente di ufficiali di pari grado con maggiore od eguale anzianità, di conseguire la promozione quando sono raggiunti dai limiti di età per il passaggio nella riserva di complemento ovvero se giudicati permanentemente inabili o deceduti. È previsto che tale promozione sia conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello di raggiungimento del suddetto limite di età (a decorrere dal quale vengono comunque posti in congedo), ovvero dal giorno precedente a quello del giudizio di inabilità o del decesso;

all'articolo 12, varianti alle tabelle n. 5 e n. 7 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le condizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica. Tali varianti sono intese ad agevolare l'avanzamento da sottotenente a tenente degli anzidetti ufficiali;

all'articolo 13, norme per il trattenimento in servizio dei sottufficiali di complemento e della riserva, in analogia a quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento. Per i sottufficiali è stato tenuto conto della necessità di non creare sperequazioni di trattamento nei riguardi del personale volontario a lunga ferma;

all'articolo 14, il riconoscimento ai fini pensionistici dei servizi resi, anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, da parte dei sottufficiali trattenuti in base al precedente articolo 13;

all'articolo 15, la determinazione del numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio, di cui al precedente articolo 13, in relazione alle deficienze organiche esistenti nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente e dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma;

all'articolo 16, l'esonero dal servizio dei sottufficiali richiamati o trattenuti per inabilità permanente, per motivi disciplinari o per scarso rendimento;

all'articolo 17, la corresponsione di un premio, in misura eguale a quella prevista per il personale volontario, ai sottufficiali richiamati o trattenuti posti in congedo, per inabilità permanente o a domanda, senza diritto a pensione. È prevista la corresponsione di tale premio agli eredi dei sottufficiali deceduti. Lo stesso articolo prevede l'applicazione, nei riguardi dei sottufficiali congedati senza diritto a pensione o a favore degli aventi causa dei sottufficiali deceduti, della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, concernente la costituzione della posizione assicurativa;

agli articoli 18 e 19, norme per l'avanzamento dei sottufficiali richiamati o trat-

tenuti in analogia a quanto già previsto per gli ufficiali nelle stesse condizioni;

all'articolo 20, norme per l'iscrizione degli ufficiali e dei sottufficiali richiamati e trattenuti all'Opera di previdenza di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni;

all'articolo 21, norme per il riscatto ai fini della indennità di buonuscita ENPAS dei servizi prestati dagli ufficiali e dai sottufficiali richiamati o trattenuti o in rafferma volontaria ovvero trasferiti dai ruoli del complemento nel servizio permanente;

all'articolo 22, l'indicazione del maggior onere derivante dalla normativa proposta e dei relativi mezzi di copertura.

Onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione è vivamente auspicato dagli ufficiali e dai sottufficiali interessati che attendono con comprensibile ansia il giusto riconoscimento ed un'equa tutela della loro attività, svolta con alto rendimento e notevole spirito di sacrificio, nell'ambito delle Forze armate. Essi confidano quindi nella unanime e sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma volontaria di anni cinque prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni, al termine della ferma stessa, permangono in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla tabella n. 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al precedente comma non viene corrisposto il premio previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni.

Gli ufficiali di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato la ferma volontaria di anni cinque, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo. Ove ammessi al trattenimento in servizio, detti ufficiali debbono versare all'Erario il premio di fine ferma eventualmente riscosso ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni, e, qualora già collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

L'accoglimento delle domande degli ufficiali di cui al primo e terzo comma del presente articolo è subordinato al giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 1 della presente legge e, se trasferiti nella riserva di complemento prima del compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

L'accoglimento della domanda è subordinato al giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, permangono, a domanda, in servizio in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 1 della presente legge e, se trasferiti nella riserva di complemento prima del compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Nulla è innovato a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, nei riguardi degli ufficiali della riserva di complemento richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo stesso, e dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289, nei riguardi degli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'Esercito.

Gli ufficiali di cui al presente articolo, che si trovino nella riserva di complemento o

che a norma dell'articolo 2 ovvero del precedente primo comma siano successivamente trasferiti nella riserva di complemento, di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Le disposizioni di cui al precedente terzo comma non si applicano agli ufficiali che abbiano già conseguito una promozione a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni.

Art. 4.

Nei riguardi degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento richiamati o trattenuti perchè residenti in territori considerati inaccessibili si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 808.

I cappellani militari richiamati o trattenuti continuano a prestare servizio fino ai limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, da ammettere al trattenimento in servizio fino ai limiti di età o di servizio indicati negli stessi articoli, è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge del bilancio.

Per gli anni 1972 e 1973, il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Anno 1972

Esercito n. 344, di cui n. 57 dell'Arma dei carabinieri;

Marina n. 149;

Aeronautica n. 129.

Anno 1973

Esercito n. 344, di cui n. 57 dell'Arma dei carabinieri;

Marina n. 186;

Aeronautica n. 129.

Art. 6.

Gli ufficiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del raggiungimento dei limiti massimi di età e di servizio indicati negli stessi articoli 1, 2, 3 e 4 e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Gli ufficiali collocati nella riserva di complemento a norma del precedente comma, qualora non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, anzichè essere collocati in congedo, sono trattenuti in servizio fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto, salvo che non chiedano di essere congedati.

Art. 7.

Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di età se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo

pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

Art. 8.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali richiamati o trattenuti ai sensi della presente legge, anche prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio indicati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, per motivi disciplinari o per scarso rendimento, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 9.

Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari richiamati o trattenuti in servizio a norma dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, raggugliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi di detti servizi. Agli stessi ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Art. 10.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento, senza diritto a pensione, per inabilità permanente al servizio incondizionato o a domanda hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazio-

ni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete agli ufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi degli ufficiali di cui al presente articolo o loro aventi causa si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Art. 11.

Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 114. — « L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto nel quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

L'ufficiale di complemento iscritto in quadro, che non può conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o di eguale anzianità e sia raggiunto dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento ovvero sia divenuto permanentemente inabile al servizio o sia deceduto, è promosso con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. La promozione è effettuata con riserva di anzianità ai soli effetti giuridici a favore dei pari grado iscritti nello stesso quadro e non ancora promossi.

L'ufficiale di complemento richiamato o trattenuto in servizio, promosso in base alle disposizioni del precedente comma, è congedato al compimento dei limiti di età previsti per il passaggio nella riserva di complemento per il grado rivestito prima della promozione.

In ogni caso non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Art. 115. — « I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

L'ufficiale di complemento iscritto in quadro che non può conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o di eguale anzianità e sia raggiunto dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento ovvero sia divenuto permanentemente inabile al servizio o sia deceduto è promosso dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. La promozione è effettuata con riserva di anzianità ai soli effetti giuridici a favore dei pari grado iscritti nello stesso quadro e non ancora promossi.

In ogni caso non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma ».

Art. 12.

La tabella n. 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti, si applicano gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Nella tabella n. 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.

Art. 13.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono a domanda in tale posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53° anno di età e, comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

I sottufficiali di complemento della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in più riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale

anzianità, di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma.

L'accoglimento delle domande dei sottufficiali di cui al primo e secondo comma del presente articolo è subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizio sull'avanzamento.

Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perchè residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.

Art. 14.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 13 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi. Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Art. 15.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 13 è stabilito in relazione alle deficienze esistenti nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente e nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma.

Art. 16.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali ammessi al trattenimento in servizio, anche prima del raggiungimento del limite massimo di età o di servizio, indicati nel precedente articolo 13, per motivi disciplinari o

per scarso rendimento, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

I sottufficiali divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo assoluto anche prima del raggiungimento del limite massimo di età o di servizio di cui al precedente articolo 13.

Art. 17.

I sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento, senza diritto a pensione, per inabilità permanente al servizio o a domanda, hanno diritto a un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per i sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali di cui al presente articolo o loro aventi causa si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

Art. 18.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio da almeno un anno possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma

del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali parigrado citati nel precedente comma.

L'avanzamento dei suddetti sottufficiali ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento dei sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma.

Art. 19.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 18, siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13, ovvero siano divenuti permanentemente inabili o siano deceduti, senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del

decesso. La promozione è effettuata con riserva di anzianità ai soli effetti giuridici a favore dei pari grado richiamati o trattenuti che, pur possedendo i prescritti requisiti, non possono essere promossi per l'esistenza nel corrispondente ruolo di sottufficiali di eguale grado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma di maggiore o pari anzianità.

Art. 20.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed i sottufficiali di complemento e della riserva, ammessi al trattamento in servizio in base alla presente legge e ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, della legge 11 maggio 1970, n. 289, e della legge 26 giugno 1965, n. 808, nonchè i sottufficiali di cui all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, numero 447, sono iscritti di ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, numero 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui al precedente comma sono anche iscritti alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali o fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.

Art. 21.

Agli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente articolo 20 è data la facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione, a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 22.

Al maggior onere di lire 40.000.000 per l'anno 1972 e di lire 120.000.000 per l'anno 1973, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, per ciascuno degli esercizi finanziari relativi a detti anni, mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
(1)	(2)	(3)

I. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri*

Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; un mese di esperimento pratico presso un comando di legione	Un anno di servizio di cui sei mesi di comando di gruppo o di battaglione o comando equipollente
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; un mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	Un anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; un mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	Un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente

II. — *Ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*

Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; un mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	Un anno di servizio di cui sei mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 5

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
(1)	(2)	(3)
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; un mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	Un anno di comando di compagnia, squadrone o batteria o comando equipollente
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; un mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	Un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
III. — <i>Ruolo del Servizio automobilistico</i>		
Maggiore	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; un mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	Un anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; un mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	Un anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti; un mese di esperimento pratico presso un'autoreparto	Un anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di servizio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 5

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
(1)	(2)	(3)

IV. — *Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici)*

Maggiore	Un mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	Un anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani medici; quindici anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio
Tenente	Dieci anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio
Sottotenente	Tre anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio

V. — *Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)*

Maggiore	Un mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari	Un anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti; quindici anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio
Tenente	Dieci anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio
Sottotenente	Tre anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio

VI. — *Ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali commissari)*

Maggiore	Un mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	Un anno di servizio
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 5

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
(1)	(2)	(3)
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato	Un anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato	Un anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di servizio

VII. — *Ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)*

Maggiore	Un mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	Un anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza	Un anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza	Un anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di servizio

VIII. — *Ruolo del Servizio di amministrazione*

Maggiore	Un mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	Un anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione	Un anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione	Un anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di servizio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 5

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
(1)	(2)	(3)

IX. — *Ruolo del Servizio veterinario*

Maggiore	Un mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del Servizio veterinario	Un anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani veterinari; quindici anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio
Tenente	Dieci anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio
Sottotenente	Tre anni di esercizio della professione nella vita civile	Un anno di servizio

X. — *Ruolo dei Servizi tecnici*

Maggiore	Due mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio	Un anno di servizio
Capitano	Due mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio	Un anno di servizio
Tenente	Due mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio	Un anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del quarto anno dalla data di ammissione al corso AUC	Un anno di servizio

NOTA: Al periodo di comando o di servizio valido ai fini dell'avanzamento è equiparato il periodo di comando e di servizio prestato in qualità di comandante partigiano, riconosciuto a norma di legge, secondo le particolari disposizioni vigenti in materia.